



Accordo di programma tra Regione del Veneto e _____ in attuazione della DGR n. _____ del _____ “Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale regionale e interregionale”.

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica (di seguito, “Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti”);
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, “Ente affidante”), con sede in _____, C.F. _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- l’art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;
- con DGR n. _____ del _____ (di seguito, “delibera di riparto”) è stato approvato il Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale regionale e interregionale;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è incaricato il Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti;
- l’intervento oggetto del presente accordo è caratterizzato dai seguenti elementi identificativi:

Table with 2 columns and 4 rows: Piano di investimento (2015), Ente affidante, Azienda beneficiaria, Contributo massimo (€).

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'Ente affidante per l'acquisto di autobus, da destinare al trasporto pubblico locale, per il quale la Giunta Regionale, con la delibera di riparto, ha assegnato il contributo massimo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'Azienda beneficiaria, indicata sempre in premessa.
2. La Regione si impegna a liquidare il contributo, così come determinato in conformità all'art. 11, all'Ente affidante, il quale, a sua volta, si impegna ad erogarlo all'Azienda beneficiaria.

Articolo 3

Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. L'Ente affidante si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L'Ente affidante si impegna a vincolare l'Azienda beneficiaria al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
3. L'Ente affidante si impegna altresì a stipulare con l'Azienda beneficiaria un accordo per la disciplina dell'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.

Articolo 4

Cronoprogramma

1. L'Ente affidante si impegna a vincolare l'Azienda beneficiaria al rispetto dei seguenti termini temporali:
 - a. 30 settembre 2017: termine entro il quale l'Azienda beneficiaria dovrà stipulare i contratti di fornitura degli autobus e comunicare alla Regione l'avvenuta stipula, dichiarando l'eventuale quota di contributo che non sarà riconosciuta, valutata a fronte dell'effettiva spesa ammissibile, così come risultante dai contratti di fornitura.
 - b. 30 giugno 2018: termine entro il quale l'Azienda beneficiaria dovrà completare le operazioni di acquisto dei mezzi e inoltrare all'Ente affidante l'istanza di erogazione del contributo, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 9.

2. L'Ente affidante si impegna a rispettare il seguente termine temporale:

- c. 30 settembre 2018: termine entro il quale l'Ente affidante dovrà presentare alla Regione il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 10.

Articolo 5

Spese ammissibili

1. Costituisce spesa ammissibile il costo, al netto dell'IVA, degli autobus acquistati nuovi, di categoria M2 o M3, rispondenti alle caratteristiche di cui ai successivi commi.
2. Gli autobus devono appartenere alla più recente classe di emissione di gas di scarico, oppure avere assenza di emissioni.
3. Non costituiscono spesa ammissibile gli autobus recanti ordine di acquisto antecedente alla data della delibera di riparto.
4. L'Ente affidante concede all'Azienda beneficiaria la possibilità di scelta di acquisto degli autobus (corti, standard, lunghi, snodati) in riferimento alle diverse gamme di veicoli presenti sul mercato, da utilizzare in relazione alle proprie necessità aziendali. Nel caso di acquisto di mezzi autosnodati o a doppio piano, gli stessi saranno conteggiati, ai fini del presente accordo, come 1,5 autobus di lunghezza standard (12 metri).

Articolo 6

Cumulo di contributi

1. Il contributo previsto dal presente accordo non è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 7

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa ammissibile e il contributo erogato, determinato ai sensi dell'art. 11 del presente accordo, è interamente a carico dell'Azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa ammissibile è interamente a carico dell'Azienda beneficiaria.

Articolo 8

Vincoli per l'ottenimento del contributo

1. I mezzi finanziati possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.
3. Gli autobus finanziati devono:
 - a. recare una raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori, con l'aggiunta della scritta "Regione Veneto".
 - b. essere dotati di indicatori di linea e di percorso con led luminoso o "dot".
 - c. essere dotati di dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e in discesa.
 - d. essere predisposti al rilevamento della posizione durante la corsa.
 - e. essere predisposti alla validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio.
 - f. essere dotati di idoneo sistema antifurto a bordo.
 - g. essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.
4. E' esclusa la possibilità di procedere al rinnovo dei parchi automobilistici mediante leasing.
5. Quanto alla proprietà degli autobus, deve ricorrere un vincolo di reversibilità all'ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo stesso, o, nei casi di cui al punto 1 della misura 5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 49 del 2015 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, del valore di subentro di cui al punto 4 della medesima misura.
6. L'Ente affidante si impegna ad assicurare che l'Azienda beneficiaria, a fronte dell'acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituisca altrettanti mezzi del proprio parco veicolare adibito al trasporto pubblico locale, radiandoli dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
7. La radiazione dal P.R.A. è ammessa per demolizione, definitiva esportazione, distruzione o incendio. Ai fini del presente accordo, la radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione, ovvero non è consentita la vendita del veicolo ad altro soggetto che successivamente provveda a radiarlo dal P.R.A.
8. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe EURO 0, EURO 1 o EURO 2, l'azienda radierà gli

autobus a partire da quelli appartenenti alla classe di emissione più bassa.

9. Qualora il parco mezzi non abbia autobus di classe EURO 0, EURO 1 o EURO 2, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
10. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di riparto.
11. Nel caso in cui vengano acquistati autobus autosnodati o a doppio piano, l'Azienda beneficiaria dovrà dar luogo alla radiazione degli autoveicoli da sostituire in ragione di 1,5 mezzi standard per ogni autosnodato o autobus a doppio piano, con arrotondamento del numero totale di autobus da radiare all'unità superiore.
12. E' ammessa la deroga alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda affidataria. Su tale istanza deciderà il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente affidante.

Articolo 9

Rendicontazione all'Ente affidante

1. L'Ente affidante si impegna a richiedere che l'Azienda beneficiaria gli presenti, entro il termine stabilito all'art. 4, comma 1, lettera b), la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa a:
 - i. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 - ii. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di linea e a non alienarli.
 - b. Dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'Azienda relativa all'assenza di cumulo con altri contributi pubblici.
 - c. Schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati.
 - d. Copie delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di trasporto pubblico locale.
 - e. Copie delle fatture quietanzate relative all'acquisto dei veicoli.
 - f. Copia della polizza assicurativa contro gli incendi di cui all'art. 5, comma 11, ovvero dichiarazione da cui risulti che gli autobus per cui si chiede il contributo sono assicurati contro gli incendi.
 - g. Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'apposizione sugli autobus del contrassegno consistente nella raffigurazione con verniciatura a fuoco del logo regionale ufficiale a colori con

l'aggiunta della scritta "Regione Veneto".

Articolo 10

Rendicontazione alla Regione

1. L'Ente affidante si impegna a trasmettere alla Regione, entro il termine di cui all'art. 4, comma 2, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, elencata all'art. 9.
2. All'atto di cui al comma 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copie delle fatture quietanzate relative agli autobus acquistati;
 - b. copie delle carte di circolazione degli autobus acquistati;
 - c. schede tecniche del costruttore/fornitore relative agli autobus acquistati;
 - d. elenco degli autobus sostituiti con i nuovi veicoli acquistati;
 - e. copie degli atti di radiazione (per demolizione, distruzione, incendio o per definitiva esportazione) degli autobus sostituiti.

Articolo 11

Determinazione del contributo

1. Il contributo massimo riconoscibile per ciascun mezzo acquistato sarà pari al minor valore tra:
 - a. il 60% del costo dell'autobus, al netto dell'IVA;
 - b. il contributo di riferimento, ovvero:
 - i. 155.000 € per gli autobus urbani di lunghezza standard;
 - ii. 140.000 € per gli autobus extraurbani di lunghezza standard.
2. L'importo del contributo riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 - a. il contributo massimo assegnato, così come indicato in premessa, eventualmente decurtato ai sensi dell'art. 14;
 - b. la somma dei contributi massimi riconoscibili per ciascun mezzo acquistato, calcolati come indicato al comma 1.

3. Il contributo di riferimento da considerare per gli autobus autosnodati o a doppio piano è pari a 1,5 volte il contributo di riferimento per gli autobus di lunghezza standard.

Articolo 12

Erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo all'Ente affidante avverrà previa trasmissione alla Regione della documentazione di cui all'art. 10.
2. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
3. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'Ente affidante o dell'Azienda beneficiaria.

Articolo 13

Separazione societaria

1. Nell'eventuale caso di separazione societaria dell'Azienda beneficiaria tra azienda erogatrice dei servizi di trasporto pubblico locale e azienda proprietaria dei beni patrimoniali funzionali all'esercizio, l'Ente affidante si impegna ad erogare i contributi oggetto del presente accordo al soggetto proprietario dei beni stessi.

Articolo 14

Proroghe, decurtazioni, revoche

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) comporterà la revoca del contributo, ferma restando la facoltà per il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti di concedere un'eventuale proroga, entro i limiti massimi del cronoprogramma previsto dagli artt. 8 e 9 del decreto interministeriale n. 345/2016. Tale concessione sarà da valutarsi sulla base di specifica istanza motivata che dovrà perentoriamente essere presentata dall'azienda affidataria alla Regione prima della scadenza del termine stesso.
2. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), oppure del termine di cui all'art. 4, comma 2, comporterà la revoca del contributo assegnato, fatto salvo quanto segue. Qualora venga presentata dall'azienda affidataria alla Regione una motivata istanza di proroga, prima della scadenza del termine, è facoltà del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti di concedere la proroga, fissando nuovi termini.
3. Nel caso in cui vengano concesse proroghe, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto interministeriale n. 345/2016, che comportino una riduzione delle risorse

complessive assegnate alla Regione, il Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti, contestualmente alla concessione della proroga, applicherà una decurtazione del contributo del 20%, pari alla riduzione di risorse applicata alla Regione.

4. A fronte della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con la quale l'Azienda beneficiaria comunica alla Regione la quota di contributo che non le sarà dovuta – valutata a fronte della spesa ammissibile determinata in sede di stipula dei contratti di fornitura – il contributo massimo del presente accordo sarà diminuito di tale quota di contributo non dovuto.
5. Le somme resesi disponibili in seguito all'applicazione del presente articolo, costituiscono economie, reimpiegabili ai sensi della delibera di riparto.

Articolo 15

Codice Unico di Progetto (CUP)

1. L'Ente affidante comunica all'Azienda beneficiaria il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. E' obbligatorio il riferimento al CUP in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione al progetto, eccetto per quelli avvenuti antecedentemente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
3. Le spese sostenute che dovessero risultare irregolari per mancanza del CUP sulla relativa documentazione contabile, saranno considerate come spesa non ammissibile.

Articolo 16

Controlli

1. L'Ente affidante si impegna a vigilare sulla corretta applicazione, da parte dell'Azienda beneficiaria, del codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Articolo 17

Monitoraggio

1. L'Ente affidante si impegna a fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 18

Conservazione dei documenti

1. L'Ente affidante si impegna a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile

per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).

2. L'Ente affidante si impegna a vincolare l'Azienda beneficiaria a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).

Articolo 19

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed Ente affidante, relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'Ente affidante
(documento firmato digitalmente)

L'Ente affidante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico l'articolo 19.

Per l'Ente affidante
(documento firmato digitalmente)